



COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA ORDINARIA Reg. Del. N. 58 del 23.11.2021

OGGETTO: Riconoscimento debito f.b. ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 in esecuzione della Sentenza n. 011220/2020 del TAR Sicilia su ricorso promosso da Masucci Alessandro + 3 c/ Comune di Giardini Naxos.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addi **VENTITRE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **16,40 e seguenti** in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta **ordinaria** di (1) **prosecuzione** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti			Presenti
1)	Arcidiacono Antonella Maria Laura	SI	8)	Treffileti Antonina	SI
2)	Di Blasi Caterina	SI	9)	Bosco Agatino Salvatore	SI
3)	Saglimbeni Daniele	SI	10)	Barbagallo Alessia Anna	SI
4)	Leotta Giuseppe	NO	11)	Palumbo Francesco	SI
5)	Schilirò Roberto	SI	12)	Fichera Simona	NO
6)	Pollastri Gianpiero	SI			
7)	Tornatore Emanuele	SI			

Presenti n. 10	Assenti n. 2
-----------------------	---------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Consigliere Arcidiacono Maria Antonella Laura, Presidente del Consiglio apre la seduta – Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Freni.

Vengono scelti dal Presidente come scrutatori i Consiglieri: Saglimbeni Daniele, Tornatore Emanuele e Barbagallo Alessia.

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione n. 13 all'o.d.g. avente ad oggetto: *“Riconoscimento debito f.b. ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 in esecuzione della Sentenza n. 011220/2020 del TAR Sicilia su ricorso promosso da Masucci Alessandro + 3 c/ Comune di Giardini Naxos”* e, in assenza di interventi in merito, la sottopone a votazione la proposta di deliberazione in oggetto.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 10 (dieci);

Voti favorevoli: n. 7 (sette);

Voti contrari: n. 0 (zero);

Astenuti: n. 3 (tre – Bosco, Palumbo e Barbagallo).

Il Presidente propone quindi di dotare il provvedimento della clausola di immediata esecutività e sottopone tale proposta a votazione.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 10 (dieci);

Voti favorevoli: n. 7 (sette);

Voti contrari: n. 0 (zero);

Astenuti: n. 3 (tre – Bosco, Palumbo e Barbagallo).

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta avente come oggetto *“Riconoscimento debito f.b. ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 in esecuzione della Sentenza n. 011220/2020 del TAR Sicilia su ricorso promosso da Masucci Alessandro + 3 c/ Comune di Giardini Naxos”*, che si allega al presente atto per farne parte integrante;

Visti gli esiti delle votazioni in premessa riportati;

Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. Vigente della Regione Siciliana;

Delibera

Approvare la proposta avente ad oggetto *“Riconoscimento debito f.b. ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 in esecuzione della Sentenza n. 011220/2020 del TAR Sicilia su ricorso promosso da Masucci Alessandro + 3 c/ Comune di Giardini Naxos”*, che si allega al presente atto per farne parte integrante;

Dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 c. 2 della L.R. 44/1991 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 DEL 21.10.2021

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 in esecuzione della Sentenza n. 011220/2020 del TAR Sicilia, Sez. staccata di CT, su Ricorso promosso da Masucci Alessandro + 3 c/Comune di Giardini Naxos.

SETTORE IV

Il Proponente

Il Sindaco

Dotto. Giorgio Stracuzzi

Vista la Sentenza N. 011220/2020 del TAR Sicilia Sez. staccata di CT, la quale si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, su Ricorso numero di registro generale 1690 del 2019, proposto da Masucci Alessandro, Lascari Maria, Masucci Virginia e Hotel Alexander di Masucci Virginia S.a.S., rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Cateno Miano, contro il Comune di Giardini Naxos e nei confronti del Condominio "I Giardini di Naxos" non costituito in giudizio, ...per la dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da questo Comune sull'istanza del 16.05.2019 con la quale è stato chiesto il ripristino del segnale di divieto di sosta-spazio di manovra in corrispondenza dello slargo avente forma trapezoidale, presente nella parte finale della Via Nixa, antistante all'Hotel Alexander, nonché di tutti i segnali di doppia freccia caratterizzanti il divieto di sosta ambo i lati per tutta la lunghezza della stessa via;

Preso atto che con la superiore Sentenza il Tribunale adito, accogliendo il Ricorso 1690 del 2019 promosso da Masucci Alessandro + 3, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Giardini Naxos sulla istanza presentata dai ricorrenti, condannando l'Amministrazione resistente a pronunciarsi espressamente entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione del TAR, mentre le spese vengono compensate;

Vista la nota prot. n. 19254 del 04.11.2020 pervenuta tramite pec, con la quale l'Avv. Antonio Cateno Miano richiede il pagamento del contributo unificato versato dal Masucci e pari ad Euro 300,00, e successiva reitera del 28.07.2021 prot. n. 16529;

Considerato che il pagamento di tale contributo è atto dovuto da parte di questo Ente, così come documentato dallo stesso professionista con nota prot. n. 21909 del 14.10.2021 (che si allega);

Per tutte le motivazioni dianzi espresse, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 300,00 ai Sigg.ri Masucci Alessandro, Lascari Maria, Masucci Virginia e Hotel Alexander di Masucci Virginia S.a.S., al fine di evitare ulteriori azioni giudiziarie con conseguente aggravio di spese a danno dell'Erario Comunale, così come paventato nelle note dianzi citate a firma del legale dei ricorrenti;

Considerato, altresì, che la spesa di €. 300,00 rientra tra i casi di cui all'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13.08.2021 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 ai sensi dell'art. 174 e ss. del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.;

Che la somma di €. 300,00 trova copertura finanziaria al Cap. ~~66~~:2 del Bilancio di Previsione, imputandola come da cronoprogramma sottoriportato;

Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
Anno 2021	€. 300,00	Anno 2021	€. 300,00
Totale	€. 300,00	Totale	€. 300,00

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto L'OO.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi di quanto esposto in narrativa:

Riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00, il complessivo debito di **€.300,00** in esecuzione della Sentenza N. 011220/2020 del TAR Sicilia Sez. staccata di CT a favore dei Sigg.ri Masucci Alessandro, Lascari Maria, Masucci Virginia e Hotel Alexander di Masucci Virginia S.a.S.,

Dare atto che il mancato riconoscimento potrebbe comportare ulteriori spese a carico dell'Ente e, pertanto, potrebbe causare un danno patrimoniale;

Riconoscere l'impegno, pertanto, della somma complessiva di **€. 300,00** all'intervento di spesa cui corrisponde il Cap. ~~66~~:2 del Bilancio imputandola come da cronoprogramma sottoriportato da approvare sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.L.vo 23 giugno 2011, n. 118 (*armonizzazione sistemi contabili*):

Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
Anno 2021	€. 300,00	Anno 2021	€. 300,00
Totale	€. 300,00	Totale	€. 300,00


Trasmettere copia della presente, a cura del Responsabile del I Settore, al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002;

Trasmettere copia della presente ai Responsabili del II e del IV Settore al fine di procedere, per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali in esecuzione del superiore provvedimento;

Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, stante la necessità di evitare il prodursi di ulteriori oneri a carico dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, 18 ottobre 2021


L'Istruttore Amministrativo
Sig. *Carlo Di Bella*



Il Proponente
Il Sindaco
Dott. Giorgio Stracuzzi


1

0/2019 REG.RIC.

Pubblicato il 21/05/2020

Firmato digitalmente

N. 01122/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01690/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2019, proposto da Alessandro Masucci, Maria Lascari, Virginia Masucci, Hotel Alexander di Masucci Virginia S.a.s., rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Cateno Miano, con domicilio eletto presso lo studio Lucia Tilotta in Catania, via G.Leopardi 103;

contro

Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Garufi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Condominio "I Giardini di Naxos" non costituito in giudizio;

Per la dichiarazione di illegittimità

del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Giardini Naxos sull'istanza del 16 maggio 2019 e comunicata il 5 giugno 2019 con la quale è stato chiesto il ripristino del segnale di "divieto di sosta-spazio di manovra" in corrispondenza dello slargo avente forma trapezoidale, presente nella parte finale della via Nixa di

N. 01690/2019 REG.RIC.

Giardini Naxos, antistante all'Hotel Alexander, nonché di tutti i segnali di "doppia freccia" caratterizzanti il divieto di sosta ambo i lati per tutta la lunghezza della stessa via.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola nella camera di consiglio del 14 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18,

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso consegnato all'Ufficiale Giudiziario il 18 ottobre 2019 per la notifica ed il medesimo giorno notificato al Condominio "I Giardini di Naxos", spedito a mezzo posta al Comune di Giardini Naxos e da quest'ultimo ricevuto in data 23 ottobre 2019, nonché depositato presso la segreteria del T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, il 30 ottobre 2019 ai sensi degli artt.45 e 87 co.3 c.p.a., unitamente all'istanza di fissazione dell'udienza di discussione del merito, Masucci Alessandro, Lascari Maria e l'avv. Masucci Virginia Carmela, quest'ultima in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'Hotel Alexander di Masucci Virginia S.a.s., agivano in giudizio per sentire dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Giardini Naxos sull'istanza a quest'ultimo trasmessa il 5 giugno 2019 con la quale è stato chiesto il ripristino del segnale di "divieto di sosta-spazio di manovra" in corrispondenza dello slargo avente forma trapezoidale, presente nella parte finale della via Nixa di Giardini Naxos, antistante all'Hotel Alexander, nonché di tutti i segnali di "doppia freccia" caratterizzanti il divieto di sosta ambo i lati per tutta la lunghezza della stessa via.

Si costituiva il Comune di Giardini Naxos, opponendosi all'accoglimento del

0/2019 REG.RIC.

ricorso.

I ricorrenti, quindi, depositavano una memoria conclusiva.

Nella camera di consiglio del 14 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il Collegio tratteneva il ricorso in decisione.

DIRITTO

I ricorrenti Masucci Alessandro, Lascari Maria e Masucci Virginia espongono di essere rispettivamente usufruttuari e nuda proprietaria del fabbricato a più elevazioni f.t. sito nel Comune di Giardini Naxos, c.da Jannuzzo, Via Nixa, confinante con detta via Nixa (dalla quale ha accesso principale), con fabbricato e relativa corte di pertinenza di altra ditta, censiti in catasto al foglio n.5, particella 334, sub.5. Nel predetto fabbricato ha sede ed esercita l'attività turistico-ricettiva-alberghiera la società "Hotel Alexander di Masucci Virginia s.a.s.". In passato, il Comune di Giardini Naxos aveva apposto lungo la via Nixa una segnaletica stradale che impediva la sosta dei veicoli su ambo i lati ed indicava che il confine prospiciente il Condominio "I Giardini di Naxos" era dedicata allo spazio di manovra. In seguito, però, la predetta segnaletica veniva divelta da ignoti. Il Comune di Giardini Naxos, allora, ripristinava, su diffida dei ricorrenti, la segnaletica divelta indicante il divieto di sosta e l'area di manovra, successivamente, però, rimuovendola perché l'area inerente allo spazio di manovra veniva ritenuta di proprietà non demaniale, bensì condominiale ed esattamente del Condominio "I Giardini di Naxos".

I ricorrenti, allora, con atto notificato al Comune di Giardini Naxos il 5 giugno 2019, chiedevano il ripristino del segnale "divieto di sosta-spazio di manovra" in corrispondenza dello slargo suddetto, antistante l'Hotel Alexander, nonché l'installazione di tutti i cartelli del segnale di "doppia freccia" caratterizzante il divieto di sosta ambo i lati per tutta la lunghezza della via, in seguito decidendo, non avendo ricevuto risposta alcuna, di agire in giudizio per contestare con il

N. 01690/2019 REG.RIC.

presente ricorso la legittimità del silenzio serbato dall'Ente locale.

Il Collegio osserva che l'appartenenza al patrimonio comunale o meno della via Nixa, per quanto in questa sede di interesse, non costituisce oggetto del presente giudizio, dovendosi soltanto verificare la sussistenza dell'obbligo del Comune di Giardini Naxos di provvedere sull'istanza con la quale i ricorrenti hanno chiesto il ripristino della segnaletica in questione.

Il ricorso è fondato.

La condotta omissiva del Comune di Giardini Naxos, infatti, non è giustificabile considerato che a fronte di un'istanza volta ad instaurare un procedimento amministrativo, come nella fattispecie, l'Amministrazione ha l'obbligo di pronunciarsi in via espressa entro un termine che, se non precisato dalla normativa di riferimento, deve presumersi di 30 giorni. In questo caso, i ricorrenti hanno instaurato il procedimento volto ad ottenere il provvedimento dirigenziale di installazione della segnaletica richiesta e non hanno ricevuto alcuna risposta entro i 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, ed ossia entro i 30 giorni successivi al 5 giugno 2019.

Il Comune di Giardini Naxos sostiene di non avere risposto perché avrebbe già, in precedenza, provveduto con le note del 5 aprile 2019 n.7924 e 7925 sulle analoghe istanze presentate dai ricorrenti. Ma la difesa non coglie nel segno. La predetta documentazione, infatti, è costituita da una moltitudine di atti che non concretizzano una formale risposta alla domanda di tutela rivolta dai ricorrenti all'Amministrazione. Costituisce, infatti, legittima aspettativa del cittadino, anche nella prospettiva di un'eventuale futura impugnazione, l'adozione di un provvedimento esaustivamente esplicativo delle ragioni del decidere caratterizzanti l'operato e le scelte dell'Amministrazione in relazione alle istanze dei propri amministrati e non, invece, la ricezione di atti dai quali dover desumere i motivi del mancato accoglimento della pretesa vantata. Né, peraltro, la mancata emissione di un provvedimento doveroso può essere sopperita dalle difese processuali articolate dal Comune nella memoria difensiva depositata in atti, poiché, diversamente

2019 REG.RIC.

opinando, si pregiudicherebbe il diritto dei consociati all'impugnazione in sede giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi.

Di conseguenza, il ricorso va accolto, dovendosi condannare il Comune di Giardini Naxos a pronunciarsi in via espressa sull'istanza in questione, ferme restando le sue determinazioni nel merito nel senso dell'accoglimento o del rigetto.

La peculiare complessità delle questioni che dovranno essere affrontate dalle parti in ordine alla fondatezza o meno della pretesa amministrativa vantata nel merito dai ricorrenti giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Giardini Naxos sull'istanza pervenuta a sua conoscenza il 5 giugno 2019 e con la quale i ricorrenti hanno chiesto il ripristino del segnale di "divieto di sosta-spazio di manovra" in corrispondenza dello slargo avente forma trapezoidale, presente nella parte finale della via Nixa di Giardini Naxos, antistante all'Hotel Alexander, nonché di tutti i segnali di "doppia freccia" caratterizzanti il divieto di sosta ambo i lati per tutta la lunghezza della stessa via, condannando l'Amministrazione resistente a pronunciarsi espressamente entro 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario, Estensore

N. 01690/2019 REG.RIC.

Emanuele Caminiti, Referendario

L'ESTENSORE

Maurizio Antonio Pasquale Francola

IL PRESIDENTE

Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 DEL 21.10.2021

OGGETTO: OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 in esecuzione della Sentenza n. 011220/2020 del TAR Sicilia, Sez. staccata di CT, su Ricorso promosso da Masucci Alessandro + 3 c/Comune di Giardini Naxos.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dell'art. 147 bis del D.Lvo N. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.

Giardini Naxos, 18/10/2021



Il Responsabile del IV Settore
Arch. Sebastiano La Maestra

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dell'art. 147 bis del D.Lvo N. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €. 300,00 sull'intervento _____ Cap. 6642-2 del Bilancio Comunale.

J.P.66
Giardini Naxos, 20-10-2021

Il Responsabile del II Settore
Dot. Mario Cavallaro

Comune di Giardini Naxos
Città Metropolitana di Messina
Collegio dei Revisori dei Conti

Al Presidente del Consiglio
Al Segretario Generale
Al Responsabile del Servizio Finanziario
Al Responsabile del Settore Operativo
e p.c. Al Sindaco

Verbale n.37/21 del 25.10.2021

Oggetto: *Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n.267/2000 in esecuzione della Sentenza n.011220/2020 del TAR Sicilia, Sez. staccata di CT, su ricorso promosso da Masucci Alessandro+3 c/Comune di Giardini Naxos*

L'anno 2021, il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 08,00 mediante teleconferenza si riunisce il Collegio dei Revisori giusta nomina di cui alla deliberazione di C.C. n. 60 del giorno 02/10/2018, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- il Revisore Giardina Carolina – qualifica Presidente;
- Il Revisore Gaspare Giuseppe Mulè – qualifica Componente.

Risulta assente giustificato il Revisore Pietro Giuseppe Famà – qualifica Componente.

Premesso che, è stata trasmessa, al Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Giardini Naxos, la proposta di deliberazione di C.C. N.55 del 21.10.2021 di cui all'oggetto del presente verbale, per acquisire il relativo parere ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) numero 6) del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i..

Esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n.267/2000 in esecuzione della Sentenza n.011220/2020 del TAR Sicilia, Sez. staccata di CT, su ricorso promosso da Masucci Alessandro+3 c/Comune di Giardini Naxos*";

Visto l'art.191 del Tuel, il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

Visto l'art.193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;

Visto l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che prevede:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;**

- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;....omissis.

Vista la sentenza del TAR di Catania n.01122/2020 sul ricorso numero di registro generale 1690/2019 in cui il Giudice della Quarta Sezione accoglie la richiesta presentata da *Masucci Alessandro, Maria Lascari, Virginia Masucci e Hotel Alexander di Masucci Virginia contro il Comune di Giardini Naxos* di ripristinare il “segnale di divieto di sosta-spazio di manovra.....,nonché di tutti i segnali di doppia freccia.....” nel quale in giudice compensa le spese;

Vista la richiesta dell'Avv. Miano difensore dei ricorrenti richiede il pagamento del contributo unificato pari a €300,00;

Considerato che, il debito fuori bilancio è una obbligazione pecuniaria riferibile all'ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica ed in particolare degli articoli del TUEL n.151 inerente i “Principi in materia di contabilità” e il n.191 “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese”;

Considerato che, i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio insorti;

Ritenuto che, la fattispecie sopra indicata è da ricondurre all'ipotesi di debito fuori bilancio di cui all'articolo 194 c.1 lett. a) del TUEL;

Tenuto conto che non sussiste alcun impegno contabile per far fronte a tale pagamento;

Considerato che la Corte dei Conti con le Deliberazioni n.80/2015/PAR e n. 18/2016/PAR, ha delineato che la deliberazione consiliare in ambito di riconoscimento di debiti fuori bilancio è finalizzata a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente, ad individuare le risorse per farvi fronte, ad accertare la riconducibilità del debito all'interno di una delle fattispecie tipizzate dalla norma, ed infine, ad individuare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale sottoscritta dal responsabile del procedimento;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria al Cap. 6642-2 dell'importo di €300,00;

Visto il decreto del legislativo n.267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

il Collegio esprime, limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione riguardante *“Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n.267/2000 in esecuzione della Sentenza n.011220/2020 del TAR Sicilia, Sez. staccata di CT, su ricorso promosso da Masucci Alessandro+3 c/Comune di Giardini Naxos”*.

Il Collegio invita l'Ente a porre in essere ogni possibile accorgimento al fine di evitare che vengano effettuate spese in violazione del disposto dell'art. 191 del TUEL ossia in assenza di impegno a valere sui bilanci di previsione approvati e quindi di idonea e legittima copertura finanziaria.

Il Collegio invita, infine, il Responsabile dei Servizi Generali dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Regione Siciliana.

Il presente parere viene trasmesso per essere allegato alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta.

Alle ore 08,20 viene redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Carolina Giardina

Dott. Pietro Giuseppe Famà

Dott. Gaspare Giuseppe Mulè

Firmato digitalmente

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.


Il Consigliere Anziano
(Caterina Di Blasi)



Il Presidente del Consiglio
(Avv. Arcidiacono Maria Antonella L.)



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Roberta Freni)





Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ perché immediatamente eseguibile;

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
Dott.ssa R. Freni
